



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 557 DEL 29/09/2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

PRESENTATA DA: DENTI ANDREA

**OGGETTO: INTERVENTI PER LA LIMITAZIONE DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO URBANO – AUTUNNO-INVERNO 2025 / 2026.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Di Berardino Lorena

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi comprovati sulla salute delle persone e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Sesto Programma d'Azione per l'Ambiente (Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002) ha stabilito che uno dei principali obiettivi per quanto riguarda la qualità dell'aria all'interno dell'Unione Europea è di raggiungere livelli di qualità dell'aria che non producano effetti inaccettabili e rischi per la salute umana e l'ambiente e che, quindi, le politiche comunitarie sono volte a ridurre l'esposizione all'inquinamento atmosferico, riducendo le emissioni e fissando valori limite e valori obiettivo per la qualità dell'aria;
- il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*, attuale riferimento normativo per la tutela della qualità dell'aria ambiente, fissa i limiti di legge nonché i valori obiettivo per alcuni inquinanti atmosferici nell'aria ambiente e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente; il D.Lgs. conferma il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 microgrammi per metro cubo da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;



COMUNE DI ROVIGO

- a seguito dell'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali valori limite; i superamenti oggetto della sopracitata procedura interessano anche delle zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con Deliberazione di Consiglio n. 57/2004, quale strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria e di pianificazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria nel territorio regionale, è stato sottoposto ad aggiornamento e il nuovo PRTRA è stato approvato con DCR n. 90/2016, a seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale e del D. Lgs. n. 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti per il PM10, PM2,5 e altri inquinanti;
- nonostante un progressivo miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi 15-20 anni, persiste ad oggi il superamento, su gran parte del territorio regionale, del valore limite giornaliero relativo alle polveri fini PM10; tale situazione ha determinato quindi la necessità da parte della Regione Veneto di procedere all'aggiornamento del PRTRA di cui alla DCR n. 90/2016, per integrarlo con misure di risanamento più incisive rispetto a quelle già in essere e anche al fine di includere in maniera organica le misure previste dai provvedimenti adottati successivamente all'approvazione del Piano del 2016, quali il nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, approvato con DGR n. 836/2017, e le misure straordinarie per la qualità dell'aria del Veneto, di cui alla DGR n. 238/2021;
- il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare anche l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10.11.2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna) l'aggiornamento dei *“rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti”*, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso; in tal senso l'adeguamento del PRTRA del 2016 è diventato a tutti gli effetti un obbligo di legge, rendendo ancor più necessario assicurare la piena efficacia delle misure in esso contenute.
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 480 del 02 maggio 2024 è stato proposto l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con DCR n. 90/2016 e contestualmente è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025 è stato approvato *“l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS). Art. 19, comma 6, L. R. n. 33/1985. Deliberazione/CR n. 20 del 10/02/2025”*;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025, aggiorna e rafforza i provvedimenti adottati nel tempo dalla Regione Veneto per il miglioramento della qualità dell'aria, mantenendo inalterati gli ambiti prioritari di intervento di riduzione delle emissioni in continuità con il Piano del 2016, individuando ulteriori misure necessarie per il rispetto dei valori di qualità dell'aria vigenti e costituisce inoltre presupposto per il futuro adeguamento a standard di qualità



COMUNE DI ROVIGO

dell'aria più sfidanti rispetto a quelli previsti dalla Direttiva 2008/50/CE e individuati nella nuova Direttiva per la qualità dell'aria UE 2024/2881;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 ha approvato il progetto di “Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155”, modificando la precedente zonizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Rovigo, prima inserito nell’ “IT0513 Pianura e Capoluogo Bassa Pianura” risulta ora nell’ “IT0522 Pianura”;
- La Regione Veneto ha riconosciuto a carico alle Amministrazioni comunali la responsabilità nell'adozione dei suddetti provvedimenti in considerazione del fatto che le polveri sottili rappresentano, in ambito urbano, una problematica igienico-sanitaria alla quale deve provvedere il Sindaco in virtù delle attribuzioni indicate, in particolare, dal D. Lgs. 267/2000, dal Codice della Strada, dal DPR 74/2013 e dal D. Lgs. 152/2006 e smi.
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 (BUR n. 36 del 12 marzo 2021) ha approvato, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria. Tale Pacchetto integra e rafforza quanto previsto dall’Accordo di Bacino Padano prevedendo:
 - relativamente ai settori dell’agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee di limitazione, valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile e collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, compreso l’ulteriore abbassamento della temperatura negli ambienti ed il potenziamento dei controlli;
 - un’estensione dell’applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti;
 - la redazione, da parte di ARPAV, del bollettino PM10 tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrando il bollettino Nitrati;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 ha formulato alcuni chiarimenti operativi inerenti l'applicazione delle misure straordinarie approvate con D.G.R.V. n. 238/2021, con riferimento ai soli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti;
- I Comuni capoluogo di Provincia del Veneto si confrontano, anche con l’obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di limitazione previste dall’Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie;
- il sito web di ARPAV riporta quotidianamente le concentrazioni degli inquinanti monitorati nelle centraline della rete di rilevamento regionale;
- che ARPAV redigerà il bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
- alla data del 24/09/2025 presso la stazione di rilevamento della qualità dell'aria di Rovigo – Borsea, sono stati rilevati 16 superamenti del limite giornaliero per il PM10 previsto dal D.lgs. n. 155/2010 pari a 50 µg/m³, pertanto non è ancora stato superato il limite di 35 volte nell’anno civile;

CONSIDERATO che

- il D.Lgs.155/2010 ha stabilito che i piani per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli



COMUNE DI ROVIGO

critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto possono includere provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli a motore definendone i criteri e che, all'attuazione delle misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli provvedono i Sindaci in base all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

- lo stesso decreto stabilisce, inoltre, che anche in assenza dei predetti piani o qualora questi non individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del Sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all'inquinamento atmosferico si espleta attraverso le ordinanze previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- a livello locale, il Sindaco può, quindi, adottare provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

CONSIDERATO, inoltre, che

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera del 2016, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:
 - combustione di biomassa per il riscaldamento civile;
 - trasporti;
 - agricoltura;
- il nuovo Accordo interregionale si è reso necessario in quanto le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;

DATO ATTO che gli interventi suggeriti dall'Accordo del Bacino Padano, così come rafforzato dal Pacchetto di misure straordinarie di cui alla DGRV 238/2021, la cui attuazione deve essere disposta dall'Amministrazione comunale nel periodo dal 1/10/2025 al 30/04/2026, possono essere sostanzialmente ricondotti alle seguenti attività:

- per quanto riguarda le limitazioni alla circolazione dei veicoli, le indicazioni stabilite dalla Regione Veneto riguardano i soggetti attuatori delle misure, l'ambito territoriale di riferimento, il periodo di attuazione delle misure, i livelli di allerta ed i criteri di attivazione delle misure temporanee ed omogenee, le tipologie di veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione in funzione del livello di allerta, le possibili eccezioni alle misure limitative del traffico e che tali misure è prevista l'adozione di un'Ordinanza Sindacale che ne imponga il rispetto da parte di tutti i soggetti interessati;
 - per quanto riguarda le altre azioni, le indicazioni stabilite dalla Regione del Veneto, includono le seguenti azioni da implementare attraverso l'adozione di atti ordinativi:
- (a) il divieto di uso ed installazione di generatori di calore alimentati a biomassa in base alle classi



COMUNE DI ROVIGO

di prestazioni emissive;

- (b) il divieto di utilizzo di pellet non conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 prevedendo l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- (c) il divieto di utilizzo di impianti di combustibili a biomassa nel caso di apparecchi non adeguati dal punto di vista ambientale nel caso in cui siano presenti altri impianti per il riscaldamento;
- (d) l'applicazione della DGRV n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006";
- (e) il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (ad ogni modo, l'intera Provincia di Rovigo ricade in zona già tutelata dal terzo Programma d'Azione di cui all'Allegato A alla DGR n. 1835 del 25.11.2016);
 - promozione della mobilità ciclabile nel territorio al fine di ridurre una riduzione delle emissioni da traffico veicolare;

CONSIDERATO, inoltre, che in base alle attribuzioni di legge sopra richiamate, le Amministrazioni comunali possono stabilire obblighi per:

- la limitazione delle temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento al capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello, dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta;

PRESO ATTO che l'Aggiornamento del PRTRA di cui alla DGR n. 377/2025 include in maniera organica, tutte le misure previste dai provvedimenti successivi all'approvazione dell'ultimo piano del 2016, comprese quelle della DGR n. 238/2021 e s.m.i., rendendole strutturali all'interno del Piano stesso;

PRECISATO CHE, facendo riferimento a quanto previsto dal PRTRA di cui alla DGR n. 377/2025, con riguardo all'ambito dei trasporti e della mobilità, con DGR n. 1005 del 02 settembre 2025, in recepimento della L. 18 luglio 2025 n. 105, la Regione Veneto ha preso atto del differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", con applicazione nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

TENUTO CONTO

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 10/03/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di



COMUNE DI ROVIGO

Bacino Padano;

- delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito degli incontri dei Tavoli Tecnici Zonali organizzati da alcune Province venete, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

EVIDENZIATO che:

- l'adozione di misure di limitazione alla circolazione e di limitazione all'utilizzo delle biomasse non può, comunque, risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico nei centri urbani (che viene, invece, affrontato attraverso le misure strutturali previste nel P.R.T.R.A) ma è significativa soprattutto per la valenza educativa nei confronti di comportamenti non corretti dei singoli che determinano una pressione negativa sull'ambiente;
- l'implementazione di provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, dell'utilizzo di biomasse per riscaldamento domestico ed il divieto delle combustioni all'aperto nel solo territorio dei Comuni capoluogo di Provincia, che rappresentano solo una minima parte del territorio interessato dall'inquinamento atmosferico, non può assolutamente essere efficace nella tutela della salute pubblica in quanto tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso misure strutturali che limitino omogeneamente le attività dalle quali hanno origine la maggior parte delle polveri sottili, indipendentemente dall'attività di controllo esercitabile a livello locale;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 531 del 18/12/2023 il Comune di Rovigo ha aderito al Progetto **Move-In** "Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti", di cui alla D.G.R.V. n. 1045 del 23/08/2022 e la L.R. 12 settembre 2023 n. 24, quale misura strutturale di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da traffico veicolare, che consente ai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione che aderiscono volontariamente all'iniziativa di circolare entro determinate soglie chilometriche annue in caso di allerta colore "verde", secondo le modalità operative definite dalla Regione Veneto;

RITENUTO, infine, di sottolineare l'importanza dei controlli sulle disposizioni che saranno adottate in quanto rappresentano un deterrente concreto che veicola l'adozione di comportamenti positivi da parte dei cittadini e consentono la verifica dell'efficacia dei provvedimenti intrapresi;

VISTO l'art.48 del D.Lgs.267/2000 e l'art.26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta comunale;

ATTESO che la Delibera è stata proposta dalla Sezione Ambiente ed Ecologia e che la sua approvazione non comporta oneri economici per l'Amministrazione comunale;

DATO ATTO del Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbriati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità e sono stati individuati i dirigenti sostituiti in caso di sua assenza o impedimento;

RITENUTO di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull'argomento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 sulla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;



COMUNE DI ROVIGO

- parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. che sia data attuazione agli adempimenti stabiliti dalla Regione del Veneto attraverso la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano (così come rafforzate dal Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238/2021, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia), attraverso l'adozione dei contenuti indicati negli atti ordinativi il cui testo viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- *Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 - allegato A;*
- *Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, nel periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 - allegato B;*

2. di adottare ulteriori provvedimenti in caso di necessità causate da fenomeni acuti di inquinamento atmosferico che si rendessero necessari nel corso del periodo autunno- inverno 2025/2026;

3. di perseguire l'implementazione delle azioni di competenza comunale stabilite dal PRTRA come aggiornato con DGR n. 377/2025;

4. di incaricare i Dirigenti dei Settori competenti (Ambiente ed Ecologia, Sicurezza) di dare esecuzione al presente atto di indirizzo;

5. di incaricare i Dirigenti dei Settori Ambiente ed Ecologia, Lavori Pubblici, Sicurezza, Mobilità e trasporti, Edilizia ed Urbanistica ad identificare le attività di competenza necessarie a perseguire l'implementazione delle azioni in capo al Comune previste nel P.R.T.R.A. al fine di conseguire una riduzione consistente della produzione locale dell'inquinamento da polveri sottili, ossidi di azoto e Benzo(a) pirene.

6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti degli organi di indirizzo politico" del sito web dell'ente;

7. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D. Lgs.18.8.2000 n.267, vista l'urgenza di adottare nel più breve tempo possibile i provvedimenti per limitare l'incremento delle concentrazioni di PM10 atmosferico.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 29/09/2025

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale